

La RSU

*(composizione, elezione, durata dell'incarico,
dimissioni, incompatibilità)*



#insiemefacciamoladifferenza

COMPOSIZIONE E DURATA

- **È un organo di rappresentanza che opera in modo collegiale** e che, in mancanza di unanimità, decide a maggioranza ed esprime un solo voto.
- È determinata in base al numero dei dipendenti di ogni singola scuola:
 - fino a 200 dipendenti: 3 RSU;
 - da 201 a 3000 dipendenti: 3 RSU, più altre 3 per ogni 300 dipendenti (o frazione) oltre i 200 iniziali.
- Gli eletti vengono proclamati dalla Commissione elettorale e da quel momento entrano in carica, senza alcuna ulteriore formalità.
- **Resta in carica 3 anni**, al termine dei quali la RSU decade automaticamente. Non essendo prevista la proroga, le nuove elezioni vengono indette 3 mesi prima della scadenza del mandato.
- È prevista l'incompatibilità con cariche in organismi istituzionali e con cariche esecutive in partiti o movimenti politici. L'appartenenza agli Organi Collegiali della scuola non costituisce motivo di incompatibilità.

LA RSU



Come si calcolano

Per ogni anno scolastico il monte ore è costituito da **25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a tempo indeterminato** (Contratto Quadro ARAN-OOSS del 4 dicembre 2017).

Come si utilizzano

Il monte ore così determinato è attribuito alla RSU nel suo insieme e viene utilizzato dalla stessa RSU (attraverso un regolamento interno) in base alle attività che prevede di svolgere nel corso dell'anno scolastico, con le seguenti possibili finalizzazioni:

- Per le attività connesse al ruolo delle RSU, comprese le relazioni sindacali con il dirigente che si svolgono - di norma - al di fuori dell'orario di lavoro, oppure - se è ritenuto opportuno - utilizzando le ore di permesso;
- Per partecipare ad iniziative delle organizzazioni sindacali;
- Per questo particolare tipo di impegno è possibile attribuire un certo numero di ore ad ogni singolo componente la RSU, che le utilizza autonomamente per i rapporti con il sindacato.

LA RSU



Cumulo delle ore di permesso

- ✓ Il docente RSU, per motivi legati alla continuità didattica, può cumulare le ore di permesso fino ad un massimo di 12 giorni all'anno e per non più di 5 giorni ogni due mesi.
- ✓ Il personale ATA eletto RSU può cumulare fino a 20 giorni di permesso all'anno, senza sostituzione.

Per ottenere i permessi

- ✓ La comunicazione va presentata per iscritto al dirigente che ne prende atto, registra le ore utilizzate e verifica il rispetto dei vincoli previsti per il cumulo;
- ✓ è opportuno che la comunicazione pervenga al dirigente in tempo utile per facilitare la predisposizione delle sostituzioni o degli adattamenti di orario, al fine di limitare il più possibile disagi agli studenti ed alle famiglie;
- ✓ l'eventuale impedimento dell'uso del permesso deve essere immediatamente comunicato e adeguatamente motivato alla RSU da parte del dirigente che - in caso contrario - è passibile di denuncia per comportamento antisindacale.



I diritti collettivi della RSU

Fruizione di un albo

- ✓ Le RSU hanno diritto a fruire di un Albo (diverso da quello delle organizzazioni sindacali) in tutte le sedi della scuola (non solo nella sede centrale) per affiggere materiale attinente la propria attività.
- ✓ Per ottenere l'Albo, la RSU invia una richiesta scritta al dirigente, indicando anche il luogo della possibile collocazione, che deve essere facilmente accessibile a tutto il personale.
- ✓ L'utilizzo dell'Albo e la responsabilità di quanto viene affisso spetta esclusivamente alla RSU nel suo insieme, non ai singoli componenti che, in mancanza di accordo, decidono a maggioranza.
- ✓ Sui contenuti delle comunicazioni e dei documenti esposti, il dirigente non esercita un controllo preventivo, né può far rimuovere il materiale affisso; se ritiene che esso sia in contrasto con le disposizioni di legge, può invitare la RSU a rimuoverlo dall'Albo, oppure può informare l'autorità giudiziaria.



I diritti collettivi della RSU

Utilizzazione gratuita di un locale della scuola

- Nelle scuole con **più di 200 dipendenti**, la RSU ha diritto all'uso permanente e gratuito di un locale e della indispensabile attrezzatura per uso ufficio.
- Nelle scuole con **meno di 200 dipendenti**, l'uso permanente del locale è previsto solo se c'è la disponibilità. In caso contrario la RSU utilizza, di volta in volta, un locale temporaneamente libero da attività didattiche.

La richiesta di utilizzo va indirizzata per iscritto al dirigente, indicando anche il locale eventualmente individuato. L'uso del locale va regolamentato nel contratto di istituto (per gli aspetti che attengono all'accesso in orario di chiusura della scuola, alla responsabilità per eventuali danni prodotti, all'assicurazione, all'ingresso di persone estranee alla scuola, ecc.).

La RSU può chiedere anche l'utilizzazione - o l'acquisto - di un armadio e di quanto è indispensabile per svolgere la propria attività.

LA RSU



I diritti collettivi della RSU

La RSU ha il diritto:

- ✓ di accedere ad internet;
- ✓ di usare la posta elettronica;
- ✓ di collegarsi con i siti sindacali, di ricevere comunicazioni e documenti.

Le modalità e gli orari di utilizzo della rete informatica della scuola vanno contrattati con il dirigente, insieme alla garanzia che la posta in arrivo venga tempestivamente consegnata; a questo proposito, per evitare disguidi e "dimenticanze", sarebbe opportuno utilizzare una apposita cassetta per la posta in cui vengono "imbucate" tutte le comunicazioni dirette alla RSU, comprese quelle pervenute per via telematica.



LA RSU



Convocazione dell'assemblea nella scuola

- ✓ Le RSU possono svolgere assemblee in orario di servizio solo nella scuola in cui sono state elette;
- ✓ Il diritto di convocare l'assemblea spetta alla RSU nel suo insieme, non ai singoli componenti;
- ✓ L'opportunità della convocazione, la data, l'orario, l'ordine del giorno, i materiali da diffondere e l'eventuale presenza di rappresentanti sindacali esterni vengono stabiliti dalla RSU nel suo complesso; se non c'è accordo, le decisioni vengono assunte a maggioranza;
- ✓ Il singolo componente la RSU non può indire l'assemblea; può farlo esclusivamente insieme ad uno o più Sindacati rappresentativi del comparto.

Le norme sulle modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono definite nell'art. 23 del CCNL 2016/2018 e nell'art. 4 del CCNQ del 4/12/2017.



LA RSU



RSU e sindacato territoriale

La RSU rappresenta i lavoratori nella contrattazione di istituto, ma può non essere iscritto ad alcun sindacato.

È quindi opportuno che su tutte le questioni che non rientrano nella sue competenze e riguardano i diritti dei lavoratori (i permessi, le ferie, l'orario di servizio, ecc.) la RSU non assuma iniziative autonome, ma si rivolga alla Segreteria territoriale della UIL Scuola, sia per risolvere eventuali dubbi sulla corretta applicazione delle norme, sia per garantire al personale interessato il necessario supporto in caso di contenzioso.

Suggeriamo di far gestire l'eventuale contenzioso con il D.S. dalle segreterie territoriali.



LA RSU



- ✓ Sono una questione interna alla RSU, sulla quale il Dirigente Scolastico non ha competenza;
- ✓ Vanno presentate per iscritto alla RSU, che decide nel merito;
- ✓ Il componente dimissionario viene sostituito con il primo dei non eletti nella stessa lista;
- ✓ L'accettazione delle dimissioni ed il nominativo del subentrante vengono comunicate dalla RSU al Dirigente Scolastico e al personale della scuola;
- ✓ Se la lista è esaurita, il posto resta vacante.

Se si dimette più del 50 % degli eletti e non è possibile sostituirli con altri componenti la stessa lista, decade tutta la RSU e si procede a nuove elezioni.

LA RSU



Decadenza

Oltre che per fine mandato e per dimissioni, i singoli componenti la RSU decadono in caso di cessazione dal servizio o di trasferimento ad altra scuola; anche in questo caso i componenti decaduti vanno sostituiti con il primo dei non eletti nella stessa lista.

Non è prevista la decadenza qualora ci sia un dimensionamento delle istituzioni scolastiche, con l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche. *(Integrazione dell'accordo quadro del 7 agosto 1998 sottoscritta il 13 marzo 2013)*

Pertanto i rappresentanti delle RSU restano in carica.

Se decade più del 50 % degli eletti e non è possibile sostituirli con altri componenti la stessa lista, decade tutta la RSU e si procede a nuove elezioni.